

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Atto n. 224 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>).	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni riunite</i>)	7

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 aprile 2008. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Laura Marchetti.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.

Atto n. 224.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica preliminarmente che è stato trasmesso il parere espresso, lo scorso 20 marzo, in sede di Conferenza unificata, sullo schema di decreto legislativo in titolo. Avverte, inoltre, che la V Commis-

sione ha appena formulato i rilievi di competenza sul provvedimento in esame, che sono in fase di trasmissione alle Commissioni riunite, valutando favorevolmente le conseguenze di carattere finanziario recate dallo stesso. Infine, nel sottolineare la particolare fase in cui si svolge il lavoro parlamentare sul provvedimento in titolo, invita le Commissioni riunite a valutare l'opportunità di concluderne l'esame nella seduta odierna, considerata anche l'evidente difficoltà di programmare una nuova seduta nei prossimi giorni, in vista delle imminenti scadenze elettorali.

Salvatore MARGIOTTA (PD-U), *relatore per la VIII Commissione*, illustra il contenuto del provvedimento, sottolineando che tale schema di decreto legislativo – adottato nell'esercizio della delega recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006) – è volto al recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. In proposito, ricorda che a tale direttiva è stata data una parziale attuazione nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo

11 luglio 2007, n. 94, esclusivamente con riferimento al profilo della rilevanza del parametro dell'ossigeno disciolto ai fini del giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone di balneazione. Il provvedimento in esame, che recepisce integralmente la direttiva comunitaria, si articola in tre capi e cinque allegati. Il Capo I (articoli 1-5) detta norme generali dirette a specificare il campo di applicazione e le finalità del provvedimento (articolo 1); a fornire le definizioni delle espressioni in esso utilizzate (articolo 2); a definire la ripartizione di competenze tra Stato, regioni e comuni (articoli 3-5). Il Capo II (articoli 6-13) disciplina la qualità e gestione delle acque di balneazione, attribuendo in particolare alle regioni compiti relativi all'individuazione e al monitoraggio delle acque di balneazione, alla successiva valutazione e conseguente classificazione dello stato qualitativo delle medesime, alla predisposizione dei profili delle acque di balneazione e all'adozione, in determinate circostanze, di specifiche misure di gestione. Con riferimento al profilo del monitoraggio (articolo 6), spetta in particolare alle Regioni individuare ogni anno le acque di balneazione e determinare la durata della stagione balneare, definire un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare, fornire indicazioni alle Agenzie regionali di protezione ambientale (ARPA) circa l'avvio del monitoraggio dei parametri indicati nell'Allegato I, comunicando l'eventuale sospensione del programma di monitoraggio in presenza di situazioni anomale al Ministero della salute. I parametri oggetto di monitoraggio sono indicati nel richiamato Allegato I, che riproduce il corrispondente allegato della direttiva. In luogo dei diciannove parametri fissati dalla normativa precedente (decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982) vengono indicati esclusivamente due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed escherischiacoli). Lo schema di decreto, coerentemente con la direttiva, fa salva comunque la possibilità di prendere in considerazione, in determinate circostanze, specifici parametri ulteriori, af-

frontando, in particolare agli articoli 11 e 12, la problematica dei cianobatteri e delle alghe tossiche marine e dettando, all'articolo 10, una norma di portata generale applicabile nel caso di situazioni inaspettate che hanno, anche solo potenzialmente, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Gli articoli 7 e 8 disciplinano rispettivamente la valutazione della qualità delle acque di balneazione e la classificazione delle acque di balneazione (rimesse a Regioni e Province autonome). Il Capo III, relativo allo scambio di informazioni, disciplina all'articolo 14 il profilo della partecipazione al pubblico, all'articolo 15 quello dell'informazione al pubblico e all'articolo 16 gli obblighi informativi nei confronti delle istituzioni comunitarie. Nell'ambito del Capo III sono inoltre collocati gli articoli da 17 a 19, recanti le disposizioni transitorie e finali (articolo 17), la clausola di invarianza della spesa (articolo 18) e la norma di entrata in vigore (articolo 19). Con riferimento alle norme transitorie e finali, si richiama in particolare la previsione della vigenza delle norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 (del quale viene disposta la cessazione dell'efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014) fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia, con il limite tuttavia della compatibilità con il decreto in esame e facendo comunque salvo il parametro di cui al sopra richiamato decreto legislativo n. 94 del 2007, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto. Fa presente, quindi, che, come ricordato dal presidente Rea-lacci, la Conferenza unificata ha espresso il parere di propria competenza nella seduta del 20 marzo scorso, valutando favorevolmente il provvedimento, sia pure con alcune richieste di modifica. In considerazione di tali premesse, avverte di aver predisposto, d'intesa con il relatore per la XII Commissione, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), di cui illustra sinteticamente il contenuto, soffermandosi —

in particolare – sull'esigenza di raccordare opportunamente le disposizioni transitorie, di chiarire l'effettività del monitoraggio del parametro dell'ossigeno disciolto (sebbene non rilevante ai fini della balneabilità delle acque), nonché di assicurare l'individuazione di precisi limiti oltre i quali far « scattare » il divieto di balneazione.

Tommaso PELLEGRINO (Verdi), *relatore per la XII Commissione*, si associa alle considerazioni del collega Margiotta, sottolineando in particolare la rilevanza del provvedimento in titolo per quanto attiene alla tutela della salute.

Ermete REALACCI, *presidente*, desidera sottolineare, rispetto a quanto correttamente evidenziato dai relatori, che le norme relative alla rilevazione dell'ossigeno disciolto sono state derogate, in passato, in quanto tale sostanza non è di facile e univoca rilevazione e non risulta dannosa per la salute. Tuttavia, pur essendo del tutto corretto evitare di prendere in considerazione il livello di ossigeno disciolto al fine di valutare la balneabilità delle acque, ritiene importante che tale livello continui ad essere monitorato, come attualmente avviene, perché rilevante ai fini della valutazione delle condizioni generali dello stato delle acque. Concorda inoltre con il collega Margiotta nel ritenere opportuna l'individuazione di limiti oltre i quali prevedere che « scatti » il divieto di balneazione, limiti che non sono invece indicati nella direttiva al cui recepimento è volto il provvedimento in esame.

Domenico DI VIRGILIO (FI), nel preannunciare voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori, esprime apprezzamento per le condizioni e le osservazioni in essa contenute, con particolare riferimento al problema della balneabilità delle acque. A tale riguardo, invita i relatori a valutare l'opportunità

di inserire, nella proposta di parere, un riferimento alla necessità di assicurare ai comuni costieri strumenti e risorse adeguati al fine di garantire, nel corso dell'intero anno, la balneabilità delle acque, anche predisponendo, ovunque non siano già attivi, idonei sistemi di depurazione delle acque di scarico.

Ermete REALACCI, *presidente*, osserva che il problema sollevato dal collega Di Virgilio potrà essere adeguatamente valutato dal Parlamento, sulla base della relazione del Governo sullo stato delle acque di balneazione, il cui contenuto dovrà essere rafforzato, secondo quanto opportunamente previsto nella proposta di parere predisposta dai relatori.

Il sottosegretario Laura MARCHETTI, nell'esprimere un giudizio positivo sulla proposta di parere dei relatori, chiede chiarimenti in ordine al punto 1) delle osservazioni, riferito all'articolo 14, comma 2, del provvedimento in esame. Chiede inoltre come le Commissioni valutino il problema del riparto di competenze tra le agenzie regionali per l'ambiente e le regioni e province autonome, con particolare riferimento all'effettuazione delle rilevazioni.

Salvatore MARGIOTTA (PD-U), *relatore per la VIII Commissione*, rileva, con riferimento alla prima questione sollevata dal rappresentante del Governo, che la proposta di parere si limita a sottolineare l'esigenza di un efficace coordinamento tra il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per quanto attiene poi alla possibile sovrapposizione di competenze tra le agenzie regionali per l'ambiente e le regioni e province autonome, osserva che la proposta di parere contiene, nelle premesse, un chiaro richiamo alla necessità di superare tale potenziale sovrapposizione, che, effettivamente, le disposizioni in esame sembrano suscettibili di creare.

Ermete REALACCI, *presidente*, dopo aver riconosciuto l'esigenza di un chiaro riparto di competenze in materia di rilevazioni, sottolinea, in proposito, l'importanza del punto 2) delle osservazioni, volto ad evitare che, come accadeva in passato, i campionamenti delle acque avvengano a grande distanza dalla costa, risultando

perciò poco significativi ai fini di una valutazione della balneabilità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano all'unanimità la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 10.25.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE. (Atto n. 224).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Le Commissioni riunite VIII e XII, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (atto n. 224);

considerato con favore che l'ordinamento italiano, con il provvedimento in esame, si appresta a recepire la nuova normativa comunitaria sulla qualità delle acque di balneazione, in modo da consentire una disciplina organica e coerente in un settore che – nel corso dell'ultimo quindicennio (a partire dall'emanazione del decreto-legge n. 109 del 1993) – ha presentato non pochi elementi di incertezza normativa e di scarsa omogeneità applicativa;

preso atto che lo schema di decreto legislativo risulta sostanzialmente conforme alla disciplina comunitaria da attuare;

rilevato, peraltro, che il testo, risentendo dell'impostazione complessiva della direttiva europea, si concentra molto su un giudizio di qualità delle acque di balneazione, senza però fornire indicazioni precise per tutelare la salute dei bagnanti, non indicando limiti in base ai quali decretare il divieto di balneazione o gli interventi di risanamento, come invece era opportunamente previsto dalla precedente normativa statale in materia (decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982);

auspicato, altresì, un forte coordinamento tra Ministero della salute e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche nella fase attuativa del decreto legislativo, che garantisca un costante scambio di informazioni, fornisca un'informazione trasparente al pubblico e definisca in maniera chiara le competenze per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione dei risultati (superando la potenziale sovrapposizione che le disposizioni in esame sembrano creare tra le competenze delle agenzie regionali per l'ambiente e quelle delle regioni e province autonome);

raccomandato, pertanto, al Governo di apportare apposite modifiche all'articolo 6, commi 8 e 9, e all'articolo 7, comma 1, in modo da garantire il richiamato coordinamento di competenze;

segnalata l'esigenza di un chiarimento circa i tempi di applicazione dell'articolo 6 (relativo al monitoraggio delle acque di balneazione) – che prevede la definizione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione prima dell'inizio della stagione balneare 2008 (indicando, peraltro, la data del 24 marzo 2008, ormai superata) e fissa, inoltre, il concreto avvio del monitoraggio, su indicazione delle regioni, nel corso della stagione balneare 2009 – e tenuto conto dell'esigenza di un suo coordinamento con l'articolo 17 (recante le norme transitorie e finali), che attribuisce in termini generali alle regioni la facoltà di applicare il provvedimento a decorrere dalla stagione bal-

neare 2009 (salvo che per talune specifiche disposizioni in materia di monitoraggio che possono essere applicate a decorrere dalla prossima stagione balneare);

considerato, inoltre, che il medesimo articolo 17, che prevede anche la cessazione dell'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 a decorrere dal 31 dicembre 2014 e la vigenza delle norme tecniche adottate ai sensi di tale ultimo provvedimento fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia – oltre a creare le sopra segnalate incongruenze tra le varie fasi temporali di applicazione della normativa comunitaria – pone anche una questione di compatibilità circa il parametro dell'ossigeno disciolto, la rilevanza della cui rilevazione, ai fini del giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, è stata esclusa dal precedente decreto legislativo n. 94 del 2007, di parziale attuazione della stessa direttiva 2006/7/CE;

preso atto del parere espresso sul provvedimento in sede di Conferenza unificata nella riunione del 20 marzo scorso;

preso atto che la V Commissione ha valutato favorevolmente le conseguenze di carattere finanziario recate dal provvedimento,

esprimono:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) occorre effettuare un coordinamento tra le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17, ai fini di una disciplina transitoria più chiara e agevolmente attuabile, che favorisca l'adeguamento integrale alle nuove normative tecniche da parte degli operatori del settore e rimuova alcune evidenti incongruenze sotto il profilo temporale, come segnalate in premessa;

b) con riferimento al citato articolo 17, si raccomanda, inoltre, di modificare il contenuto del comma 1, nella parte relativa al parametro dell'ossigeno disciolto,

chiarendo nel modo più esplicito possibile che tale parametro non rileva ai fini del giudizio sulla balneabilità (come già previsto dal decreto legislativo n. 94 del 2007), ma mantiene – in ogni caso – un importante valore ai fini della valutazione delle condizioni generali dello stato delle acque e, per tali ragioni, deve comunque continuare ad essere monitorato secondo modalità analoghe a quelle attualmente previste, esplicitando, in particolare, quali soggetti pubblici siano tenuti a svolgere tale azione di monitoraggio;

c) considerato che per la definizione di inquinamento e di inquinamento di breve durata l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto fa riferimento all'Allegato I, dal quale manca, tuttavia, una definizione chiara e univoca dei limiti di riferimento per decretare lo stato di inquinamento e, soprattutto, per far scattare il divieto di balneazione in una certa area, occorre un esplicito richiamo in tal senso, eventualmente anche facendo rinvio ad un futuro decreto attuativo che tratti tale argomento,

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 14, comma 2, si suggerisce di prevedere il pieno coinvolgimento sia del Ministero della salute sia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di unificare tutte le informazioni sanitarie e ambientali per un'efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di coordinamento dei due dicasteri, per la tutela delle acque di balneazione, per la tutela della salute del bagnante, e per la realizzazione di un'informazione al pubblico chiara e completa, così come previsto dalla norme comunitarie;

2) all'allegato V, punto 1 (Punto di campionamento) – al fine di evitare che i campionamenti vengano fatti a distanze troppo elevate dalla costa o in acque troppo profonde, dove l'inquinamento che arriva dalle attività costiere e l'affluenza di bagnanti sono molto limitati – si propone di modificare il testo con il seguente: « Il campionamento deve essere effettuato ad

una profondità di circa 30 cm sotto il pelo libero dell'acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità tra gli 80 e i 120 cm; in corrispondenza di scogliere a picco o di fondali rapidamente degradanti, i prelievi sono effettuati vicino alla scogliera o alla battigia »;

3) occorre, poi, che il Governo rafforzi anche il contenuto della « Relazione al Parlamento sullo stato delle acque di balneazione » – prescritta dalla normativa attualmente vigente (articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge n. 109 del 1993,

convertito nella legge n. 185 del 1993) – che continua, allo stato, a risultare insufficiente, soprattutto con riguardo all'individuazione delle politiche positive per favorire il rientro nei parametri comunitari;

4) risulta, infine, necessario che, in sede di definitiva approvazione del provvedimento, si correggano le numerose imprecisioni nei riferimenti interni agli articoli, che talvolta sembrano riprendere l'articolato della direttiva comunitaria da recepire, anziché il testo dello schema di decreto legislativo medesimo.